



La Pubblica Amministrazione Ã" obbligata al risarcimento del danno causato dal fatto penalmente illecito del proprio dipendente

Descrizione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4768 del 22 febbraio 2024, in relazione al noto alluvione di Sarno, ribadisce tale principio, giÃ precedentemente enunciato.

La Corte specifica che il comportamento della P.A. che puÃ² dar luogo, in violazione dei criteri generali dell'art. 2043 c.c., al risarcimento del danno per il fatto penalmente illecito del dipendente, puÃ² ricondursi a due ipotesi: **estrinsecazione del potere pubblicistico** e cioÃ" in presenza di un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, oppure una **mera attivitÃ materiale**, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali.

A tale effetto chiarisce che: *ânel primo caso (attivitÃ provvedimentale o, se si volesse generalizzare, istituzionale in quanto estrinsecazione di pubblicistiche ed istituzionali potestÃ), lâimmedesimazione organica di regola pienamente sussiste ed Ã" allora ammessa la responsabilitÃ diretta in forza della sicura imputazione della condotta all'ente.*

*Nel secondo caso (attivitÃ estranea a quella istituzionale o comunque materiale), ove pure vada esclusa lâoperativitÃ del criterio di imputazione pubblicistico fondato sull'attribuzione della condotta del funzionario o dipendente all'ente, opera il diverso criterio della **responsabilitÃ indiretta, per fatto del proprio dipendente o funzionario**, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall'art. 2049 c.c..â*

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

23 Mar 2024